

**Regolamento RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

di

FEDERSICUREZZA ITALIA

Requisiti per la valutazione

(ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale - Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Il presente documento viene distribuito anche su supporto informatico tramite il sito
www.federsicurezzaitalia.it a:

- Presidente di Federsicurezza Italia (PFI)
- Vice-Presidente di Federsicurezza Italia (VPFI)
- Componenti del Consiglio Direttivo (CD)
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV)
- Componenti della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina (CNGD)
- Componenti del Centro Studi (CSt)
- Componenti del Comitato Scientifico (CSc)
- Componenti della Commissione Professioni Non Regolamentate (CPNR)
- Responsabili Funzionali (RF)
- Segreteria Tecnica Centrale (STC)

Codice del presente documento				Rspp/RP-FI_06	
Emesso da	Verificato da	Approvato da	In data	Revisione	N. pagine
RF	STC	CD	06.11.2020	Rev. 00	7

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Indice

0. PREMESSA

0.1. Riferimenti normativi

0.2. Profilo e competenze della figura professionale: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. FORMAZIONE DEL RSPP – Requisiti richiesti

1.1. Prerequisito

1.2. Modulo A

1.3. Modulo B

1.4. Modulo C

1.5. Aggiornamenti

2. COLLOQUIO

2.1. Analisi documentale per colloquio in presenza

2.2. Esonero dalla valutazione in presenza

3. AGGIORNAMENTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Requisiti per la valutazione

0. PREMESSA

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci FEDERSICUREZZA ITALIA che intendono iscriversi ai Registri Professionali.

Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- a. Richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli. Detta valutazione avviene da parte di esperti di FEDERSICUREZZA ITALIA;
- b. Tutti i documenti utili (CV ed idonea documentazione di supporto) per la valutazione documentale devono essere caricati nell'apposita sezione della piattaforma gestionale on-line in formato pdf;
- c. A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di valutazione in presenza (Colloquio), a meno che sia già considerata ottimale la valutazione documentale. All'esito positivo ne viene rilasciato l'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati dall'associato;
- d. Il socio viene iscritto nell'apposito Registro.

0.1. Riferimenti normativi

- a. Artt. 32 e 34, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- b. Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

0.2. Profilo e competenze della figura professionale: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista in possesso delle competenze, capacità, conoscenze, abilità e requisiti professionali utili per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e Accordo CSR del 07.07.2016) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di RSPP, come dipendente o consulente di unità produttive, società, aziende, enti, organizzazioni pubbliche o private.

Lo svolgimento dei compiti di RSPP può essere sia interno che esterno all'azienda o unità produttiva. Il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha svolto l'apposito corso previsto dall'Accordo CSR del 21.12.2011 può svolgere le

funzioni di RSPP esclusivamente per la propria azienda e non può svolgere tali compiti quale professionista esterno.

Tra le competenze il formatore-docente deve possedere e saper svolgere:

- a. Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- b. Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- c. Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- d. Collaborazione attiva consulenziale al datore di lavoro;
- e. Capacità di analisi dei rischi e stesura del DVR;
- f. Organizzazione e Conduzione della riunione periodica;
- g. Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- h. Miglioramento delle prestazioni;
- i. Avere un approccio pratico, con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione, con capacità di analisi, con capacità di valutazione, con capacità di diagnosi e con capacità di assumere decisioni;
- j. Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi;
- k. Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in azienda ed in particolare con il Datore di lavoro, RLS, Medico competente, Dirigenti e Preposti.

1. FORMAZIONE DEL RSPP – Requisiti richiesti

La formazione per lo svolgimento della funzione di RSPP è definita dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e la sua articolazione è prevista nell'Accordo CSR del 07.07.2016 che prevede tre moduli formativi.

I richiedenti l'iscrizione al Registro dovranno inviare la documentazione (Prerequisiti e Attestati o similari) corrispondente ai Moduli A, B e C.

1.1. Prerequisito

Costituisce prerequisito il possesso di:

- Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Deroghe previste dall'Accordo CSR del 26.01.2006 (Tabella A4) valide sino all'Accordo CSR del 07.07.2016 che ne abolisce tali deroghe (vedere punti 13, 14 e 15 dell'Accordo CSR del 07.07.2016).

1.2. Modulo A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP:

- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 28 ore (può essere svolto anche in modalità e-learning).

È previsto l'esonero della frequenza al corso per le classi di laurea previste dall'Allegato I dell'Accordo CSR del 07.07.2016 o vecchie norme (Tabella A4 dell'Accordo CSR 26.01.2006).

1.3. Modulo B

È un Modulo Comune esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione (SP1, SP2, SP3 ed SP4) elencati di seguito nel presente paragrafo:

- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 48 ore.

È previsto l'esonero della frequenza al corso per le classi di laurea previste dall'allegato I dell'Accordo CSR del 07.07.2016 o vecchie norme (Tabella A4 dell'Accordo CSR del 26.01.2006).

Modulo di specializzazione:

- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 12 ore (Modulo B-SP1): Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 16 ore (Modulo B-SP2): Attività estrattive, cave e costruzioni;
- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 12 ore (Modulo B-SP3): Sanità, servizi ospedalieri e assistenza sociale residenziale;
- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 16 ore (Modulo B-SP4): Chimico, petrolchimico e attività manifatturiere.

È previsto l'esonero per coloro che hanno svolto i Moduli da B1 a B9 dell'Accordo CSR del 26.01.2006 (vedere Tabella al punto 8 dell'Accordo CSR del 07.07.2016 punto 8).

1.4. Modulo C

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP:

- È strutturato prevedendo un corso di durata pari a 24 ore.

1.5. Aggiornamenti

Fermo restando quanto previsto al punto 8 dell'Accordo CSR del 07.07.2016, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B Comune.

2. COLLOQUIO

2.1. Analisi documentale per colloquio in presenza

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale di FEDERSICUREZZA ITALIA, viene svolto un colloquio per la verifica in presenza per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati e tenuti dalla Commissione Professioni Non Regolamentate (CPNR) di FEDERSICUREZZA ITALIA; luogo, durata, modalità di svolgimento ed altre caratteristiche della valutazione in presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento del contributo previsto dal tariffario vigente per la partecipazione al successivo colloquio.

2.2. Esonero dalla valutazione in presenza (Colloquio)

I soci di FEDERSICUREZZA ITALIA, sono esonerati dal colloquio di valutazione in presenza, nei seguenti casi:

- a) in possesso di esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, congiuntamente ad almeno sei incarichi importanti (con almeno un incarico per ogni anno su tre anni anche non consecutivi e almeno sei diverse tipologie di committenti) di RSPP ciascuno di durata almeno superiore ad un anno solare;
- b) in possesso di esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, congiuntamente ad almeno un incarico importante di RSPP di durata almeno superiore ad un anno solare e che hanno svolto docenza con la FEDERAZIONE (è consentito il cumulo con le docenze effettuate anche con altri Soggetti Formatori di cui all'articolo 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni) per almeno dodici corsi (completi, non ripetuti, con esclusione dei corsi di aggiornamento e con almeno tre corsi per ogni anno. Tra i suddetti dodici corsi dovranno annoverarsi almeno i seguenti: Formazione Generale e Specifica Lavoratori Rischio Alto 16 ore, Formazione Preposti 8 ore, Formazione Dirigenti 16 ore, Formazione RSPP modulo A 28 ore, Formazione RSPP modulo B comune 48 ore, Formazione RSPP modulo C 24 ore e Formazione Datore di Lavoro RSPP Rischio Alto 48 ore) in tre anni, anche non consecutivi.

I soci di FEDERSICUREZZA ITALIA già iscritti in Albi o Registri di Enti di Certificazione o Qualificazione delle Professioni accreditati Accredia sono esonerati dalla valutazione da parte di FEDERSICUREZZA ITALIA per l'iscrizione ai propri Registri per il medesimo profilo professionale sino al mantenimento della suddetta iscrizione.

L'esonero della valutazione in presenza non esclude il pagamento della quota parte relativa alla valutazione documentale.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

3. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al Registro di FEDERSICUREZZA ITALIA è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione.

L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli argomenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere evidenziato tramite idonea documentazione di supporto.

Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi in modalità e-learning, ecc.).

Fatto salvo l'aggiornamento svolto nei periodi precedenti all'Accordo CSR del 07.07.2016, l'RSPP deve svolgere 40 ore quinquennali (preferibilmente il monte ore complessivo deve essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio) di formazione con la seguente articolazione:

- 40 ore di formazione in aula o in modalità e-learning;
- di cui un massimo di 20 ore ottemperate anche per mezzo della partecipazione a convegni e/o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato al punto 9 dell'Accordo CSR del 07.07.2016.

Agli effetti di quanto disposto al punto 10 dell'Accordo CSR del 07.07.2016 si precisa che per l'esercizio della funzione i soggetti dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ne consegue che l'aggiornamento può essere svolto annualmente secondo i seguenti parametri:

- 8 ore di formazione in aula o in modalità e-learning;
oppure:
- 4 ore di corsi di aggiornamento specifici in aula o in modalità e-learning;
- 4 ore massimo per partecipazione a convegni e/o seminari.

L'aggiornamento decorre, comunque, dalla conclusione del Modulo B Comune, mentre per gli esonerati in virtù della laurea posseduta dalla data del suo conseguimento o dall'entrata in vigore dell'Accordo se la laurea è stata conseguita in precedenza.

ATTENZIONE: Ai fini del mantenimento della qualifica di FEDERSICUREZZA ITALIA, le ore di aggiornamento totali vengono suddivise annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare almeno 8 ore di aggiornamento.